



Roma, 2 aprile

1943 A.X.

Raccomandata-Riservata

Ministero
dell'Educazione Nazionale
DIREZIONE GENERALE DELL'ORDINE UNIVERSITARIO

Alli
i Rettori delle Università
Ai Direttori degli Istituti

R. UNIVERSITÀ	dell'Ordine Universitario
PISA	
Nº 0224	12 IV. 43
Pos. 14	

Divisione

Prot. N°

IV

Posizi.

U.C. 6/1

5120.

Allegati

Risposta al Foglio del

Div.

Sec.

N°

OGGETTO

Esentati dai richiami alle armi - Volontari di guerra.

Con circolare del 25 gennaio u.s. n. 4352 e del 25 febbraio u.s. 5024, Vi furono comunicate le norme stabilite dai Ministeri della Guerra e dell'Aeronautica, in ottemperanza agli ordini impartiti dalla Commissione Suprema di Difesa, per il richiamo alle armi, quali volontari di guerra, degli elementi ammessi a provvedimento d'indisponibilità.

Norme analoghe sono state successivamente emanate dal Ministero della Marina, per i militari dipendenti.

Per effetto di dette norme, coloro che, appartenendo alle varie categorie degli ufficiali in congedo o alla forza in congedo del C.R.E.M., risultano ammessi al comando presso Università o Istituti universitari potranno inoltrare domanda di richiamo alle armi, quali volontari di guerra, per l'assegnazione ad unità operanti, navali e terrestri, della R. Marina, sempreché non abbiano superato:

- 50 anni di età, se Capitanî di Fregata o di Corvetta e gradi corrispondenti;
- 45 anni di età, se Tenenti di Vascello e gradi corrispondenti;
- 40 anni di età, se subalterni;
- 40 anni di età, se capi di 1^a, 2^a, 3^a classe o 2^a capi;
- 35 anni di età, se Sergenti;
- 34 anni di età, se sottocapi o comuni.

Le domande che gli interessati dovranno indirizzare al Ministero della Marina (Maripers), se ufficiali, ed al Comando Superiore del C.R.E.M., dovranno pervenire a questo Ministero per il tramite dell'Università o dell'Istituto.

Nella domanda gli interessati dovranno esplicitamente chiedere di essere destinati ad unità navali o reparti della R.M. in A.S.

L'Università e l'Istituto potrà richiedere la restituzione al vizio civile di altrettanti elementi attualmente alle armi, purché non siano destinati ad unità operanti della R. Marina, navali

- terrestri, nè a reparti complementari delle medesime unità;
- b) - non prestino servizio presso gli Uffici censura posta estera;
 - c) - non appartengano al Corpo di Stato Maggiore, se ufficiali;
 - d) - non appartengano alle seguenti categorie e specie di unità, se sottufficiali o militari del C.R.E.M.:
 - 1) - Nocchieri, Cannonieri P.S., P.M. e Artificieri, Elettricisti, Aiutanti, Siluristi, Torpedinieri, Furieri, Furieri d'assalto (sottufficiali);
 - 2) - Autisti, segnalatori, Aerofonisti, Radiotelegrafisti, Idrofonisti, Ecogoniometristi, Cannonieri Armaroli e Stereotellimetristi, S.D.T., Meccanici, Motoristi Navali, Infermieri, Portuali e Regginente S. Marco (sottufficiali, sottocapi comuni);
 - e) - non dipendano da altre Forze Armate;
 - f) - non siano delle classi:
 - 1910 e più giovani, se ufficiali e sottufficiali;
 - 1917 e più giovani, se sottocapi o comuni.

IL MINISTRO
Figgini